



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. n. 159/2013**

Art. 1
Definizioni

Nel presente regolamento si richiamano tutte le definizioni contenute nell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito DPCM).

Art. 2
Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente - di seguito denominato ISEE – in attuazione del DPCM ed è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso ad agevolazioni in materia di prestazioni sociali o assistenziali o servizi di pubblica utilità.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali o assistenziali nonché ai servizi di pubblica utilità erogati dal Comune di Romentino, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura a determinate situazioni economiche:
 - A. Erogazione di contributi economici a sostegno del reddito
 - B. Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi sociosanitari
 - C. Asilo nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia
 - D. Servizi scolastici, quali refezione scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola
 - E. Ogni altra prestazione inerente funzioni che rientrino nelle finalità istituzionali del Comune di Romentino e che vengano, per decisione dell'organo comunale competente, esercitate dal Comune medesimo
2. L'applicazione del presente regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune.

Art. 4
Modalità applicative degli interventi

1. Possono accedere alle prestazioni in forma agevolata di cui all'art. 2 coloro i quali sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Romentino alla data della richiesta della prestazione stessa.
2. Per beneficiare delle prestazioni in forma agevolata di cui all'art. 2 del presente regolamento il richiedente deve disporre di un ISEE – conforme a quanto disposto nel successivo art. 4 - che sia inferiore ai valori di soglia individuati ed aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto.
3. Se la prestazione richiesta in forma agevolata inerisce un servizio per il quale è previsto il pagamento di una tariffa, il cittadino richiedente è esentato oppure partecipa al costo del servizio corrispondendo una tariffa differenziata, a seconda della fascia economica di appartenenza.

Art. 5
Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni

1. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A ed E dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere C e D dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornato e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.
4. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. L'ISEE corrente può essere presentato una sola volta nell'anno.

Art. 6
Controlli

1. La Giunta adotta linee guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sugli ISEE presentati dai richiedenti.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire penalmente il mendacio, il competente Servizio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi, rivalendosi sui beneficiari per quelli già erogati.

Art. 7
Norme transitorie

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.